



Corte VI
F-2970/2025

Sentenza del 29 aprile 2025

Composizione

Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
A. _____, nato il (...),
Tunisia,
(...),
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento
(procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);
decisione della SEM del 17 aprile 2025 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) aprile 2025,

l'estratto della banca dati europea "Eurodac" dell'11 aprile 2025, da cui si evince che il richiedente aveva depositato delle domande d'asilo pregresse il (...) nei B. _____ rispettivamente il (...) in Germania,

la domanda di ripresa in carico del richiedente dell'11 aprile 2025, che l'autorità svizzera competente ha indirizzato alla sua omologa tedesca, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III),

la risposta positiva della Germania del 15 aprile 2025 alla suddetta richiesta di ripresa in carico basata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III,

il verbale del colloquio Dublino del (...) aprile 2025 dell'interessato,

la decisione della SEM del 17 aprile 2025, notificata il 22 aprile 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-23/1) – nell'ambito della quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale del richiedente da parte della (...) – di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Germania,

il ricorso datato 23 aprile 2025 (ma inviato il 24 aprile 2025; cfr. risultanze processuali), inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la summenzionata decisione della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali,

la pronuncia della sospensione dell'esenzione dell'allontanamento quale misura supercautelare da parte del Tribunale in data 25 aprile 2025,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA,

che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

che ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento,

che inoltre ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno,

che in concreto è assodato e incontestato che il ricorrente è giunto in Europa nel (...), depositando una domanda d'asilo dapprima nei B._____ il (...) ed in seguito in Germania, dai riscontri dattiloscopici il (...) – mentre secondo le dichiarazioni dell'insorgente il (...) (cfr. n. 18/3) – e che la sua domanda d'asilo nel predetto Paese sarebbe stata rifiutata (cfr. n. 9/2, 10/2, 17/2 e 18/3); che inoltre risulta dagli atti di causa, come l'autorità tedesca competente abbia risposto positivamente il 15 aprile 2025 – entro il termine disposto dall'art. 25 par. 1 RD III – alla

domanda di ripresa in carico della Svizzera dell'11 aprile 2025 (cfr. n. 13/8), fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 17/2),

che in considerazione di quanto precede, la competenza della Germania risulta dunque di principio data,

che tuttavia, per contestare l'ammissibilità del suo trasferimento, il ricorrente sollecita esplicitamente l'applicazione della clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,

che in tal senso egli ritiene, facendo riferimento a diversi rapporti di organismi internazionali e organizzazioni non governative, che nel suddetto Paese, alla luce delle politiche più restrittive in materia migratoria da parte delle autorità tedesche, ed altresì un aumento dei respingimenti sommari alle frontiere, come pure un uso eccessivo della detenzione amministrativa per i richiedenti l'asilo ed un accesso limitato alla procedura d'asilo per questi ultimi, vi sia il rischio reale che i suoi diritti fondamentali possano essere violati, in particolare rispetto agli art. 3 e 8 CEDU,

che peraltro, egli allega di necessitare di cure mediche costanti, che il sistema sanitario tedesco, attualmente in crisi, non sarebbe in grado di garantirgli,

che il Tribunale innanzitutto ricorda che la Germania, membra dell'UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; che pertanto, si deve presumere che la Germania rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); che questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato di trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità

dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. la DTAF 2011/19 consid. 6),

che in concreto, è cosa notoria che la procedura d'asilo in Germania rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale e che non vi sono fondati motivi di ritenere che nel predetto Stato membro sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; cfr. a tal proposito *ex multis* le sentenze del TAF F-2454/2025 del 10 aprile 2025 consid. 4.1, F-1498/2025 del 21 marzo 2025 con rif. cit.),

che né le dichiarazioni del ricorrente rilasciate durante il colloquio Dublino (cfr. n. 18/3), né le argomentazioni del tutto generali fornite dall'insorgente nel gravame, non risultando essere in alcun modo dimostrate con elementi sostanziali e circostanziati, sono in grado di rimettere in discussione la conclusione succitata,

che peraltro non vi sono né agli atti all'inserto né presentati neppure con il ricorso dall'insorgente, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Germania non rispetterebbe il principio di non-respingimento,

che a tal proposito va ancora rimarcato che la SEM, avendo constatato nel provvedimento impugnato a giusta ragione che la Germania è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente e che tale procedura era esente da carenze sistemiche (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata), come già considerato anche sopra, non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo; cfr. anche la sentenza del TAF F-7928/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 4.5),

che si sottolinea peraltro come, essendo la Germania uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo – ciò che non ha mai addotto di aver fatto durante il suo soggiorno in Germania (cfr. n. 18/3), se ritenesse che le autorità tedesche siano venute meno ai

loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati,

che per di più non si ravvede come l'art. 8 CEDU verrebbe violato a causa del suo trasferimento in Germania, in quanto in particolare egli non dispone di alcun familiare o parente in Svizzera (cfr. n. 18/3); che del resto, non avendo il ricorrente presentato alcuna motivazione maggiormente concreta in merito nel suo gravame, il Tribunale può esimersi dall'esaminare ulteriormente tale censura,

che ne discende pertanto che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, non è confutata in specie e che pertanto l'art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione,

che proseguendo, dal profilo medico, l'incarto rivela che al ricorrente sono state poste le diagnosi di depressione e di insonnia e che egli è noto per autolesionismo nel passato, con la prescrizione di un trattamento farmacologico (cfr. n. 20/5); che stando così le cose, il suo stato di salute, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Germania,

che del resto, le problematiche di salute del ricorrente potranno essere trattate anche in Germania, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. sentenze del Tribunale F-1417/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2.1; F-6995/2024 del 13 novembre 2024 consid. 3.2); che a tal proposito, anche se la direttiva accoglienza non trova più applicazione nella fattispecie, visto che l'insorgente ha ricevuto dalle autorità tedesche una decisione di respingimento della sua domanda d'asilo ed è tenuto a ritornare nel suo Paese d'origine (art. 3 par. 1 della suddetta direttiva), nonché che l'assistenza alla quale può pretendere fino all'esecuzione del suo trasferimento rileva del diritto nazionale tedesco; nessun elemento concreto e sostanziato né all'incarto né apportato nel ricorso, permette di considerare che la Germania gli rifiuterebbe l'accesso alle cure in caso d'urgenza o di problemi gravi, essendo che le cure mediche essenziali in tale paese sono garantite anche alle persone in situazione irregolare,

che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,

che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III,

che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata,

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto; che altresì con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 25 aprile 2025, sono revocate,

che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta; che le spese processuali di fr. 750.—, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica:

La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch

Alissa Vallenari

Data di spedizione: